



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO**

Istituto Comprensivo "VIA F.S. NITTI"

Via Francesco Saverio Nitti, 61 00191 Roma ☎ 06 36304908 – fax 06 36299672

**28° Distretto - Cod. Mecc.: RMIC8F3003 – Cod. Fisc.: 97713190581
mail: rmic8f3003@istruzione.it // RMIC8F3003@PEC.ISTRUZIONE.IT**

prot. 5685

Ai docenti dell'IC Nitti

circ. n. 129

Alla RSU dell'Istituto (docenti Lauria , De Iulis ,
De Santis Angelica)

OGGETTO : nomina comitato di valutazione

In riferimento all'oggetto , si invia nota esplicativa a tutti i docenti per una lettura approfondita sulla tematica .

Successivamente all'interno del Collegio dei docenti del 17 dicembre 2015 e nel Consiglio di istituto , si eleggeranno i membri del Comitato di valutazione .

Lo status del vecchio Comitato per la valutazione del servizio dei docenti, rubricato adesso "*Comitato per la valutazione dei docenti*" ex art.11 del D.Lgs. 297 del 1994 è stato novellato dal comma 129 dell'art.1 della Legge n.107 del 13 luglio 2015, cosiddetta "*legge buona scuola*". *La guida*

E' giusto allora esaminare ciò che il comma 129 stabilisce, ciò che elimina e che cosa sia necessario tenere presente in fase di istituzione dell'organo

Ciò che stabilisce:

il nuovo articolo 11 così come novellato dal comma 129 fissa:

(a) la composizione del comitato

- il Comitato è istituito presso ogni istituzione scolastica ed educativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; nessun compenso previsto per i membri;
- durerà in carica tre anni scolastici;
- sarà presieduto dal dirigente scolastico;
- i componenti dell'organo saranno: tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto;
- a questi ultimi si aggiungono due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione; un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, scelti dal consiglio di istituto;

- un componente esterno individuato dall'ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.

Ciò che fa:

(b) i compiti del comitato:

- **individua i criteri** per la valorizzazione dei docenti i quali dovranno essere desunti sulla base di quanto indicato nelle lettere a), b), e c) dell'art.11; il comma 130 stabilisce che al termine del triennio 2016/2018 sarà cura degli uffici scolastici regionali inviare al Ministero una relazione sui criteri adottati dalle istituzioni scolastiche per il riconoscimento del merito dei docenti e che sulla base delle relazioni ricevute, un apposito Comitato tecnico scientifico nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, predisporrà le linee guida per la valutazione del merito dei docenti a livello nazionale.
- **esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione** e di prova per il personale docente ed educativo. Per lo svolgimento di tale compito l'organo è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti previsti nel comma 2 dell'art.11 e si integra con la partecipazione del docente cui sono affidate le funzioni di tutor il quale dovrà presentare un'istruttoria;
- **in ultimo il comitato valuta** il servizio di cui all'art.448 (*Valutazione del servizio del personale docente*) su richiesta dell'interessato, previa relazione del dirigente scolastico, ed esercita le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'art.501 (*Riabilitazione*). Per queste due fattispecie il comitato opera con la presenza dei genitori e degli studenti, salvo che la valutazione del docente riguardi un membro del comitato che verrà sostituito dal consiglio di istituto.

Ciò che si elimina dal vecchio articolo 11:

- scompaiono i membri supplenti salvo nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del comitato che non partecipa ovviamente ai lavori e di cui il consiglio di istituto ora provvede all'individuazione di un suo sostituto;
- non è previsto un segretario all'interno del comitato quindi si deduce che i lavori dell'organo non saranno soggetti a verbalizzazione, come accade al contrario negli altri organi a livello di circolo o di istituto. E' stato infatti soppresso il comma 7 che così fissava "*le funzioni di segretario del comitato sono attribuite dal presidente ad uno dei docenti membro del comitato stesso*". Come si darà contezza della volontà espressa dall'organo e quindi delle determinazioni adottate? Quale sarà la garanzia ai fini del diritto di accesso per la difesa di interessi?
- come indicato nel nuovo comma 2 lett.a) i membri del Comitato non sono più eletti come in passato, ma '**scelti**' rispettivamente dal collegio dei docenti e dal consiglio di istituto; prima stava così scritto: "*i membri del comitato sono eletti dal collegio docenti nel suo seno*", dicitura che invogliava esplicitamente l'organo ad eleggere seguendo il dispositivo della votazione.

scelta dei membri

- anzitutto scelta oculata dei membri attraverso il dispositivo dell'elezione; l'O.M. n.215 del 1991 che detta disposizioni generali sull'elezione degli organi collegiali a livello di circolo-istituto, all'art.4 relativo al "collegio dei docenti", stabilisce che "*il direttore didattico o preside, quale presidente del collegio dei docenti, partecipa alle*

riunioni nelle quali il collegio dei docenti procede all'elezione, nel proprio seno, del comitato per la valutazione del servizio e all'elezione dei collaboratori del direttore didattico o preside, ma senza diritto di voto (art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416 che attribuisce il diritto di elettorato esclusivamente ai componenti delle rispettive categorie)";

- quanto alla scelta dei membri docenti è giusto che all'elezione preceda un dibattito circa l'istituzione dell'organo e sui poteri che la legge gli assegna, ed è bene che ogni elettore sia a conoscenza dei seguenti ruoli del comitato:
 1. individuare i criteri per la valorizzazione del merito sulla base degli ambiti tematici forniti dallo stesso articolo 11;
 2. esprimere il parere sul superamento del periodo di formazione e di prova;
 3. valutare il servizio di cui agli articoli 448 e 501 del T.U. D.Lgs. n.297 del 1994;
- mettendo anzitutto in chiaro che il comitato non assegna il bonus che rimane prerogativa sostanziale e discrezionale del dirigente, comma 127 della Legge 107;
- quanto agli altri membri, genitori e studenti, ci si chiede come verrà limitato il potere discrezionale del consiglio di istituto che potrebbe eleggere semplicemente sulla base di determinate indicazioni indotte;
- sarebbe quanto meno auspicabile l'adozione di un regolamento tipo onde disciplinare in modo retto la questione della scelta dei membri

Si prega pertanto i docenti di effettuare prima del Collegio ogni forma di dibattito utile in modo che all'interno del Collegio si possa discutere sulle proposte .In ogni caso la votazione sarà segreta

Individuazione dei criteri per la valorizzazione del merito

Una volta eletto il comitato può insediarsi e procedere all'individuazione dei criteri per la valorizzazione del merito i quali dovrebbero essere condivisi all'intera comunità scolastica con relativa pubblicazione all'albo; la necessità della pubblicazione dei criteri verrebbe legittimata dalla trasparenza dell'operato della P.A. e dal fatto che tutti i docenti concorrono indistintamente ad essere destinatari della valorizzazione e ciascuno ha il diritto di conoscere quali siano gli obiettivi da raggiungere.



Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Elisamarzia Vitaliano